

## **ALLEGATO 2**

### **Gratuità dell'inumazione nei decessi in altro Comune nel caso di strutture residenziali – Parere della Corte dei Conti, Sezione di controllo per il Trentino-Alto Adige (sede di Trento), n. 6/2016 del 16 marzo 2016**

Come noto, l'art. 1, comma 7-*bis* D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito nella L. 28 febbraio 2001, n. 26 (entrata in vigore il 2 marzo successivo), ha introdotto, con norma d'interpretazione autentica, il principio generale dell'onerosità dell'inumazione, dell'esumazione ordinaria e della cremazione (equiparata alla prima quale servizio pubblico, fin dall'art. 12, comma 4 D.L. 31 agosto 1987, n. 359, convertito in L. 29 ottobre 1987, n. 440).

Per effetto di tale norma d'interpretazione autentica la gratuità del servizio di cremazione dei cadaveri umani di cui al Capo XVI del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché del servizio di inumazione in campo comune, è limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari e, quindi, che i predetti servizi sono a pagamento negli altri casi, precisandosi altresì che l'effettuazione in modo gratuito del servizio di cremazione e del servizio di inumazione non comporta, comunque, la gratuità del trasporto del cadavere o delle ceneri, cui si applica l'art. 16, comma 1, lett. *a*) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Va subito ricordato come tale disposizione sia stata poco dopo modificata, per quanto riguarda la cremazione, dall'art. 5, comma 1 L. 30 maggio 2001, n. 130 che ha considerato l'ammissibilità che i Comuni possano, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, sostenere gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dagli adempimenti cimiteriali con questa connessi, nei casi di indigenza accertata del defunto.

Prescindendo dalla celerità con cui i Comuni abbiano adeguato i propri sistemi tariffari a tali principi, l'individuazione del Comune tenuto all'onere è stata fatta con riguardo al Comune di ultima residenza del defunto o, con altra formulazione, al Comune in cui le persone avevano in vita la residenza.

In linea di massima, il criterio adottato (che si richiama a quello presente anche all'art. 50, comma 1, lett. *b*) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, sotto il profilo dell'obbligatorietà dell'accoglimento nei cimiteri), non presenta fattori di criticità se non in due situazioni:

- la prima riguardante le posizioni delle persone decedute e prive di residenza in Italia;
- la seconda quelle delle posizioni delle persone la cui residenza sia determinata come effetto di situazioni oggettive, spesso non imputabili alle persone stesse (come ad es. nelle RSA).

Nella prima situazione possono rientrare una pluralità di persone, quali (es.) stranieri occasionalmente presenti, oppure persone, cittadine italiane, aventi la propria residenza all'estero e, conseguentemente, iscritte all'A.I.R.E. (L. 27 ottobre 1988, n. 470 e succ. modif., nonché suo regolamento di esecuzione, D.P.R. 6 settembre 1989, n. 323), oppure, ancora, persone che siano incorse in provvedimenti di cancellazione dalle anagrafi comunali (prossimamente, dovrà farsi riferimento all'A.N.P.R., in corso di implementazione) adottati ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. *c*) D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 e succ. modif., cioè per irreperibilità accertata con le prescritte modalità e procedure.

In tali evenienze, in via interpretativa, è stato sostenuto che il relativo onere dovesse individuarsi sulla base del criterio definito all'art. 50, comma 1, lett. *a*) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Nella seconda situazione non poteva evitarsi di considerare come la residenza, ferma restando la definizione datane all'art. 43, comma 2 C.C. e richiamata all'art. 2 L. 24 dicembre 1954, n. 1228 e succ. modif., in termini di dimora abituale, presentasse alcune articolazioni, l'una data all'art. 4 del Regolamento di cui al D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 e succ. modif. laddove l'elemento di coabitazione trova fondamento nella dimora abitale e nella presenza di vincoli (giuridici od affettivi), l'altra data dal successivo art. 5 stesso D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 e succ. modif. in cui la coabitazione collega la dimora abituale con

predeterminate finalità (motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili – l’elencazione è meramente esemplificativa e non esaustiva).

Ora, in quest’ultima articolazione rientrano una pluralità di strutture rispondenti a tali fini, laddove lo stesso mutamento della residenza (e gli adempimenti che ne conseguono) sono posti a carico di soggetti anche diversi dalle persone che ne siano interessate, operando l’adempimento degli obblighi anagrafici in capo alla figura individuata dall’art. 6, comma 2 citato D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 e succ. modif., cioè nella persona che normalmente dirige la struttura.

In particolare, per le strutture in cui la dimora abituale viene ad aversi per motivi di cura od assistenza (ma ciò vale anche per le altre aventi i fini considerati), si deve considerare come la loro localizzazione in un Comune od altro sia, in genere, riferibile a soggetti diversi dal Comune (o anche nel caso di strutture “comunali” che esse siano attivate sulla base di programmazioni di zona), il ché potrebbe esporre il Comune in cui vi sia stato l’insediamento come destinatario di oneri non propriamente riferibili alla propria popolazione.

Si consideri, oltretutto, come le strutture aventi fini religiose, militari o di pena sono localizzate da soggetti rispetto a cui il Comune è del tutto estraneo; ma ciò vale anche per case di riposo, residenza socio-assistenziali (R.S.A.), ecc..

In queste situazioni, potevano argomentarsi due distinte linee interpretative, l’una meramente riferita al tenore letterale, testuale delle norme di riferimento, l’altra che, considerando la strumentalità dei fini di queste strutture, ma anche considerando come i servizi necroscopici e cimiteriali attengano alle funzioni sociali, riteneva di dover tenere presente le disposizioni dell’art. 6, comma 4 L. 8 novembre 2000, n. 328, per le quali, *per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il Comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all’eventuale integrazione economica.*

Questo proprio in considerazione del fatto che il sistema integrato di interventi e servizi sociali, regolato dalla legge citata, mirava ad approcci programmati sul territorio (con piani di zona da regolare da leggi regionali) e, di conseguenza, evitare che il solo fatto dell’insediamento di una struttura residenziale potesse costituire un onere, in qualche modo aggiuntivo.

Tra l’altro, soluzioni di questo tipo erano state adottate, in altri ambiti, anche per una “distribuzione” (se il termine possa utilizzarsi) degli oneri per altre tipologie, come nei casi delle strutture ex-psichiatriche o di sostegno a persone ad alta disabilità, così da individuare il Comune tenuto a sostenere gli oneri in quello di ultima residenza prima dell’accoglimento nelle strutture specializzate.

Il recente parere della Sezione di controllo della Corte dei Conti per il Trentino-Alto Adige/Süd Tirol, sede di Trento, con deliberazione n. 6/2016 del 16 marzo 2016, ha aderito alla linea interpretativa precedentemente qualificata come testuale, anzi ritenendo che le disposizioni dell’art. 6, comma 4 L. 8 novembre 2000, n. 328 abbiano portata di eccezione, rispetto alla ritenuta regola generale.

Regola generale che vede nel Comune di attuale (o, nel caso di specie, al momento del decesso) residenza della persona che si trovi nelle residue condizioni di gratuità (leggansi, onerosità a carico del bilancio del Comune) considerate dall’art. 1, comma 7-bis D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito nella L. 28 febbraio 2001, n. 26 e/o – limitatamente alla cremazione – dall’art. 5, comma 1 L. 30 marzo 2001, n. 130.

E conseguentemente nel caso di indigenza (e similare, previsto per legge) gli oneri per la cremazione gravano sul bilancio del Comune di ultima residenza in vita del defunto, e deve qualificarsi come tale il Comune nel quale insista la R.S.A..